

**REGOLAMENTO**  
**PER IL CONFERIMENTO**  
**DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO**

**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO  
DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO**

**Art. 1.  
Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di rilevatore per indagini statistiche svolte da parte del Comune Venezia per conto dell'Istat.
2. Il conferimento degli incarichi avviene mediante avvisi di selezione pubblica per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia (d'ora in avanti **Elenco**), istituito al fine di creare un bacino di reperimento di operatori per l'assegnazione di incarichi di rilevazione statistica.
3. L'organizzazione e la gestione dell'Elenco avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'Istat per la gestione del sistema informativo della rete di rilevazione comunale (SIRC), che fissa i requisiti per i rilevatori incaricati delle indagini statistiche svolte dai Comuni per conto dell'Istat.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di rilevazione statistica svolte in orario di lavoro dal personale interno all'Ufficio comunale di Statistica istituito ai sensi del D.Lgs 322/89 istitutivo del SISTAN.

**Art. 2.  
Requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia**

1. Nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni Istat, nonché di quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs 286/98, possono essere iscritti all'elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia i soggetti che presentino i seguenti requisiti:
  - a. età non inferiore a 18 anni;
  - b. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato; per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
  - c. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria purché regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
  - d. godimento dei diritti politici;
  - e. non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso.
2. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al rilascio di una dichiarazione di:
  - a. disponibilità ed attitudine agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare, per oggettive esigenze poste dagli incarichi affidati
  - b. conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
  - c. conoscenze informatiche di base
3. In sede di eventuale assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 4, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di accertare il possesso dei requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2.

**Art. 3.  
Graduatoria degli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia**

1. Gli iscritti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 1 vengono ammessi ad una graduatoria formata in base alle esperienze maturate nell'ambito di indagini statistiche, secondo criteri e punteggi stabiliti con provvedimento del Dirigente preposto al Servizio Statistico, che terrà conto dei seguenti criteri:

- esperienze di rilevatore, o coordinatore/formatore di rilevatori, maturate nell'ambito delle indagini statistiche, anche con possibilità di valorizzazione di specifiche indagini;
  - titolo di studio;
  - valutazione attribuita sulla qualità delle rilevazioni svolte per conto dell'Ufficio di Statistica del Comune di Venezia;
  - attività di addestramento, su specifico incarico, di soggetti iscritti all'Elenco non esperti della specifica indagine commissionata
  - partecipazione a corsi di formazione in materia di rilevazione statistica indetti dal Comune di Venezia, ancorché tenuti da Istat o terzi.
2. Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 1 potrà altresì introdurre motivate cause di esclusione, tra le quali l'aver riscontrato gravi irregolarità nello svolgimento di precedenti incarichi di rilevatore.
  3. La raccolta delle candidature per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori ha luogo mediante avviso pubblico accessibile sul sito del Comune, secondo le modalità stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui al comma 1 .
  4. La graduatoria è formata nel rispetto di un ordine decrescente degli iscritti nell'Elenco tenuto conto della somma complessiva dei punteggi assegnati ad ognuno; a parità di punteggio ha precedenza l'iscritto più giovane.
  5. La graduatoria aggiornata viene approvata con provvedimento del Dirigente preposto al Servizio Statistico e pubblicata sul sito del Comune almeno ogni tre mesi al fine di recepire:
    - il ricevimento di nuove richieste di iscrizione;
    - eventuali titoli aggiuntivi presentati dai rilevatori iscritti;
    - l'esito delle indagini e/o di attività di addestramento svolte per conto del Comune;
  6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria di cui al comma 5 recepirà la graduatoria vigente in quel momento per l'Albo dei rilevatori statistici del Comune di Venezia istituito con delibera di Giunta comunale n. 1744 dell'1 ottobre 1998, che si intenderà cessato per effetto di tale provvedimento dirigenziale.

#### **Art. 4.**

##### **Assegnazione degli incarichi di rilevatore**

1. L'assegnazione dell'incarico di rilevatore è formalizzata mediante provvedimento del Dirigente preposto al Servizio Statistico, che affiderà gli incarichi sulla base di criteri rispettosi dei requisiti di imparzialità e trasparenza di cui ai commi successivi.
2. Salvo quanto disposto nei commi 3 e seguenti del presente articolo, l'incarico viene affidato nel rispetto dell'ordine sequenziale delle posizioni degli iscritti all'Elenco dei rilevatori di cui all'articolo 4.
3. Per specifiche tipologie di indagini statistiche l'affidamento dell'incarico di rilevazione può essere riservato solamente a iscritti all'Elenco che presentino i requisiti definiti con il provvedimento dirigenziale di cui al comma 1 dell'art.3, fermo restando il rispetto della graduatoria.
4. Salvo deroghe motivate nel provvedimento di assegnazione, gli incarichi possono essere conferiti per indagini di durata complessiva non superiore ai 6 mesi nel corso di uno stesso esercizio e non possono essere conferiti a soggetti già incaricati di precedenti indagini ancora in corso.
5. Ad eccezione di quanto previsto nel successivo comma 6, gli incarichi di rilevatore conferiti hanno natura di prestazione di opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, venendo espletati dal lavoratore in autonomia circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, e senza vincolo di coordinamento con l'organizzazione del committente.

6. Salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4, gli incarichi di rilevatore possono essere conferiti anche a dipendenti comunali, purchè iscritti nell'Elenco dei rilevatori statistici e nel rispetto della graduatoria di cui all'articolo 3 comma 4; gli incarichi affidati a dipendenti comunali devono svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro nel rispetto del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Venezia, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16/03/2011, previa autorizzazione del Direttore del Servizio di appartenenza.

**Art. 5**  
**Recesso dall'incarico**

1. Qualora nel corso dell'attività espletata a seguito dell'incarico, venissero rilevati gravi motivi di inadempimento degli obblighi contrattuali del rilevatore, come stabiliti nell'atto di conferimento dell'incarico, il Comune potrà recedere dall'incarico.
2. Ai fini di verificare il corretto adempimento della prestazione contrattualmente affidata al rilevatore, il Comune di Venezia può effettuare controlli a campione, fermi restando i poteri di controllo in capo all'Istat.
3. Nei casi più gravi di recesso dell'incarico, il rilevatore può venir escluso dall'Elenco dei rilevatori statistici, in via temporanea o definitiva.

**Art. 6**  
**Pubblicità dell'affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione in apposita sezione nel sito del Comune di Venezia.
2. Il dirigente del Servizio Statistica cura, a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web del Comune del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
3. Il dirigente del Servizio Statistica cura ogni altro adempimento posto da normative in materia di pubblicazione degli incarichi.

**Art. 7**  
**Norma finale**

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 1744 dell'1 ottobre 1998 e ogni altra disposizione con esso incompatibile.